



ISTITUZIONI RIUNITE E.T.S.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI NELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

PREMESSA

Gli effetti positivi del rapporto con gli animali domestici sono dimostrati da anni di ricerche: la sola presenza di un animale può migliorare la qualità della vita e le condizioni di salute dell'uomo.

Gli animali da compagnia svolgono un ruolo importante nella cura dei malati, infatti è dimostrato che un animale può calmare l'ansia, trasmettere calore affettivo, aiutare a superare lo stress e la depressione e soddisfare bisogni di affetto e di sicurezza dei soggetti ricoverati.

E' stato infatti rilevato da studi condotti già negli scorsi decenni e oggi comprovati da numerose esperienze che il contatto con l'animale oltre a garantire la sostituzione di affetti mancanti o carenti è particolarmente adatto a favorire i contatti interpersonali, offrendo spunti di conversazione, di ilarità e di gioco rappresentando un valido aiuto per i pazienti.

1. SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso di determinati animali domestici nella Residenza Sanitario Assistenziale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'accesso degli animali di affezione agli ambienti della RSA è consentito, solo a seguito di valutazione clinica e prognostica del paziente, effettuata dal Direttore Sanitario.

3. ACCOGLIENZA DI UN ANIMALE DOMESTICO ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA

Sono ammessi all'interno della struttura cani, gatti e conigli. L'ingresso è consentito durante il normale orario di visita dei familiari/visitatori.

3.1 Gestione dell'animale domestico nelle degenze e/o alle aree comuni individuate

Cane:

- deve essere iscritto all'anagrafe regionale
- deve essere condotto al guinzaglio, almeno fino al momento della visita al malato/in camera, e il conduttore deve avere al seguito la museruola in caso di rischio

Gatti e conigli:

- devono essere alloggiati nell'apposito trasportino, almeno fino al momento della visita al malato/in camera, successivamente devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitare la fuga dell'animale.

In generale l'animale deve essere condotto con modalità e supporti adeguati ad ogni specie, nel rispetto del loro benessere (collari, pettorine, trasportino, ecc. guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di una museruola, ecc.) così come di quello delle persone circostanti.

I proprietari e/o conduttori

- devono essere persone maggiorenni e comunque in grado di gestire gli animali,
- devono immediatamente raccogliere e rimuovere eventuali deiezioni e perdite di pelo,
- devono poter mostrare adeguata documentazione sanitaria: libretto sanitario dell'animale o certificato di buona salute, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti.

Il proprietario e/o conduttore , in generale, deve osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, mantenendo il costante controllo dell'animale nel rispetto delle indicazioni del personale e delle norme igieniche, di gestione e sicurezza. Il proprietario dell'animale è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno della RSA

Il proprietario e/o conduttore degli animali ammessi in RSA deve aver cura dell'animale e, in particolare: pulire e spazzolare l'animale prima della visita,

utilizzare idonei accorgimenti per impedirne la fuga; assicurare cibo e acqua nonché il soddisfacimento degli specifici bisogni di movimento, riposo, socializzazione, ecc. specie in caso di permanenza prolungata dell'animale in RSA

3.2 Condizioni per l'ammissione

L'accesso dell'animale deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore Sanitario. Il Direttore Sanitario, valutate le condizioni cliniche e prognostiche dell'ospite, verificata la conformità di tutti i requisiti ed acquisita l'autocertificazione del proprietario/conducente dell'animale (Allegato 3), accoglie la richiesta e compila la "scheda di accoglienza" dell'animale domestico (Allegato 1). Copia di tali schede vengono conservate nella documentazione del malato per tutta la durata del ricovero. Tali schede cesseranno di valere qualora si modifichino le condizioni necessarie per l'ammissione dell'animale domestico, altrimenti la loro validità corrisponderà all'intera durata del ricovero. L'autorizzazione per l'accesso dell'animale viene riportata sulla documentazione sanitaria (diario clinico assistenziale) del malato a partire dal 1 Gennaio 2018.

3.3 Memorandum per gli utenti

Il "memorandum" (Allegato 2), ha la funzione di rendere informato l'ospite e i familiari sulle condizioni e sulle modalità dell'accesso dell'animale d'affezione affinché avvenga in condizioni di sicurezza.

Il memorandum viene consegnato al paziente nel caso l'ospite manifesti al personale il desiderio di ricevere la visita del proprio animale domestico.

3.4 Accesso dei cani-guida e dei cani di assistenza

E' consentito l'accesso in RSA dei cani guida in accompagnamento ai non vedenti o ipovedenti, dei cani che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali ai sensi della normativa vigente.

FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE DI MEDE

Il sottoscritto Direttore Sanitario Dott.ssa Donatella Galaschi

a seguito della richiesta di ricevere visita del proprio animale domestico

- cane
- gatto - coniglio

da parte dell'ospite/familiare Sig./Sig.a

- valutate le condizioni generali del malato
- verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla normativa regionale

AUTORIZZA

l'accesso e la visita dell'animale domestico

il proprietario dell'animale è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno della RSA.

Data di compilazione _____

Firma del Medico _____

Firma dell'ospite/familiare _____

MEMORANDUM PER L'ACCESSO E VISITA DELL'ANIMALE DOMESTICO IN RSA

Gentile Sig./Sig.ra,

se desidera ricevere la visita del proprio animale domestico (cane, gatto, coniglio), si ricordi di verificare il possesso di quanto segue:

- il cane deve essere iscritto all'anagrafe canina regionale
- il cane deve essere condotto al guinzaglio almeno fino al momento della visita al malato/in camera e il conduttore deve avere la museruola al seguito,
- il cane /animale deve essere affidato a persone maggiorenni che devono provvedere a pulire e spazzolare l'animale prima della visita, portare con sé un prodotto per l'igiene delle mani, osservare la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno all'interno della RSA.
- è fatto obbligo, a chiunque conduca il cane/animale, di raccoglierne le deiezioni e avere comunque con sé l'idonea attrezzatura,
- il cane deve avere il proprio libretto sanitario o un certificato sanitario di buona salute attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti,
- i gatti e i conigli devono avere il libretto sanitario o il certificato di buona salute attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti, devono essere alloggiati nel trasportino almeno fino al momento della visita all'ospite/in camera.

Deve inoltre richiedere se le condizioni cliniche le permettono di ricevere la visita dell'animale domestico. Nel caso ci siano tutti i requisiti, verrà autorizzato l'accesso del suo animale da compagnia (cane, gatto, coniglio).

Nel caso abbia bisogno di ulteriori informazioni può rivolgersi al personale.

La persona che accompagna l'animale deve essere in grado di gestirlo e osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

Il proprietario dell'animale è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio animale all'interno della RSA.

Grazie per la gentile collaborazione

FONDAZIONE ISTITUZIONI RIUNITE DI MEDE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO/CONDUTTORE DELL'ANIMALE

Dichiarazione sostitutiva

(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/ _____ c.f. _____

nato a _____ (____) il ____ / ____ / _____,

residente a _____ (____) in _____ n° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.445/2000

D I C H I A R A

che l'animale _____(identificativo)

è iscritto all'anagrafe regionale (se cane)

è in buona salute

IL/La sottoscritta è altresì consapevole che il conduttore deve portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti.

Luogo _____

Firma del dichiarante

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.